

Dal sito del MISE , area FAQ
<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/faq.asp>)

Risposta in merito alla possibilità di mettere a gara anche la porzione di rete di proprietà comunale:

"Si premette che non spetta a questo Ministero fornire l'interpretazione di normative primarie riguardanti il regime di gestione dei servizi pubblici locali, nonché il regime di circolazione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Questo Ministero, peraltro, avendo ricostruito il quadro normativo vigente, le pronunce giurisprudenziali ed i recenti pareri in merito della Corte dei Conti, rappresenta di seguito alcune sintetiche considerazioni.

Come noto, reti ed impianti destinati all'erogazione del servizio di distribuzione del gas sono configurabili quali beni del cd. patrimonio indisponibile dello Stato, a cui si applica il disposto di cui all'art.828, comma 2, c.c. che recita "I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano". Con riferimento al loro regime di circolazione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che "i beni patrimoniali indisponibili, a differenza dei beni demaniali, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato".

La disciplina settoriale del d. lgs. n. 164/2000, all'art. 14 comma 4, si limita a disporre che "Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale."

Il D.M. n. 226/2011, cd. Regolamento criteri, non tocca tale aspetto; le disposizioni in esso contenute si mostrano neutre rispetto al regime di circolazione dei beni patrimoniali indisponibili destinati al servizio di distribuzione del gas. Al termine del periodo di affidamento o concessione, infatti, le infrastrutture rientrano comunque nella piena disponibilità dell'ente locale che è tenuto ad organizzare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore.

La neutralità circa il regime di circolazione dei beni patrimoniali non vuol dire peraltro l'assenza di qualunque vincolo che sia posto da istanze di tutela di superiori interessi pubblici. In particolare, si fa presente che - quale corollario della immutabilità della destinazione d'uso dei beni patrimoniali indisponibili funzionali allo svolgimento di servizi pubblici locali - si deve escludere la possibilità di assoggettare tali beni a qualsiasi diritto reale in contrasto con la specifica finalità del bene. La giurisprudenza esclude la pignorabilità e l'esecuzione forzata di tali beni che non possono formare oggetto di garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c., in contrasto con la funzione pubblica cui sono destinati (cfr. Cass. n. 1268/2002). Il principio della necessaria conservazione di tali beni alla loro destinazione d'uso (ed il suo corollario), viene calato nel quadro normativo di settore sopra descritto lasciando intravedere la ratio del Legislatore di creare un vincolo funzionale tra servizio ed impianti in modo che detti beni tornino comunque nella disponibilità dell'ente locale a fine concessione (vedi sopra art. 14 comma 4 d. lgs. n. 164/2000). In questo senso - come anche affermato dalla Corte dei Conti nel recente parere Lombardia 295/2013/PAR - qualsiasi atto di disposizione dei beni patrimonio indisponibile è ammesso nel rispetto della conservazione della destinazione d'uso.

E quindi la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas - confluita nel patrimonio indisponibile - è attribuibile, oltre che all'ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati.

Tenuto conto della circostanza della prossimità delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, si ritiene che la tutela di interessi pubblici quali la trasparenza e l'ampio confronto competitivo alle gare, nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale sede più opportuna per l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell'ente locale, proprio le future gare d'ambito; in questa sede, per via dei limiti sopra espressi, i beni patrimoniali in dotazione all'ente locale potranno essere messi a gara e trasferiti al soggetto privato aggiudicatario del servizio.